



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0021204/U Data: 25/11/2016 10:50
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VI e II

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli autori di violenza di genere” Reg.Gen.n.376

Ad iniziativa dei Consiglieri Carmela Fiola, Rosa D’Amelio, Vincenza Amato, Maria Antonietta Ciaramella e Loredana Raia.

Depositata in data 23 novembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli,
25 NOV. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

23/11/2016
DOT. ISSA (M.M.) DOT. ISSA DI
FALCO
S.S.

Prot. n°18 del 23.11.2016

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0020994/1 Data: 23/11/2016 12:31
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
D.ssa Rosa D'Amelio

Sede

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge ***"Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli autori di violenza di genere"*** ad iniziativa delle consigliere Carmela FIOLA, Rosa D'AMELIO, Vincenza AMATO, Maria Antonietta CIARAMELLA e Loredana RAIA.

Con la presente si trasmette, in allegato, la Proposta di legge citata in oggetto, ad iniziativa delle consigliere Carmela FIOLA (prima firmataria), Rosa D'AMELIO, Vincenza AMATO, Maria Antonietta CIARAMELLA e Loredana RAIA.

Cordialità

La consigliera
Carmela FIOLA

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 376

V.S.
Assemblea
22.11.2016



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli autori di violenza di genere”

Ad iniziativa dei consiglieri:

Carmela Fiola

Fiola Carmela (PD)

Rosa D'Amelio

ROSA D'AMELIO (PD)

Vincenza Arato

VINCENZA ARATO (PD)

Maria Antonietta Ciaramella

MARIA ANTONIETTA CIARAMELLA (PD)

Loredana Rava

LOREDANA RAVA (PD)

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 376



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente Legge la Regione Campania – in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i programmi dell'Unione Europea, in ottemperanza con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata in Italia con Legge n. 77 del 2013, in riferimento alla Legge n. 30 del 23 aprile 2009 in materia di contrasto alla violenza sessuale - intende rafforzare il suo impegno in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere, manifestando solidarietà e sostegno alle donne vittime degli atti di violenza e ai loro figli.

Secondo i dati Istat nel 2015 il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza fisica o sessuale, dal proprio partner o da un'altra persona. Due terzi delle vittime degli omicidi in ambito familiare sono donne. In Italia, secondo una ricerca del Dipartimento Pari Opportunità e dell'Istituto Nazionale di Statistica relativa al quinquennio 2009/2014, il 31,5 per cento delle donne italiane fra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica, psicologica e sessuale almeno una volta nel corso della vita. Si tratta di circa 6 milioni e 788mila persone, una donna su tre.

In Italia inoltre continuano ad essere allarmanti i dati sul femminicidio. I numeri dei rapporti Eures parlano di 177 casi nel 2013, 152 nel 2014 e 128 nel 2015. Anche se con un trend leggermente più basso, le cifre confermano che il fenomeno è trasversale, diffuso e grave e rappresenta un'evidente violazione dei diritti umani fondamentali. Ma non c'è solo il femminicidio. Da gennaio 2015, secondo i dati di Telefono Rosa, almeno 8.856 donne sono state vittime di violenza e 1.261 di stalking. Ed è solo la punta dell'iceberg, visto che il 90% delle donne non denuncia.

In questa drammatica situazione un ruolo fondamentale può e deve essere svolto dai Centri antiviolenza, istituiti dalla Regione Campania con la legge n. 2 del 2011. Tali centri sono luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. Essi offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Il lavoro di sensibilizzazione e formazione svolto sui territori da queste strutture ha innescato un primo, importante, cambiamento che le istituzioni devono supportare. Purtroppo però il dato di chi si rivolge ai centri è ancora basso (il 4,9 per cento): si è evidenziato infatti come spesso le donne vittime di violenza decidono di non denunciare o di non chiedere aiuto a queste strutture perché spaventate dal rischio, in seguito alla separazione dall'autore della violenza, di dover poi affrontare da sole, non soltanto la vicenda giudiziaria, ma anche e soprattutto le difficoltà della vita quotidiana.

La Regione Campania, al fine di neutralizzare tale rischio, vuole assumere un ruolo fondamentale di motore di trasformazione di un impianto culturale che ancora genera e giustifica la violenza maschile contro le donne ed assistere chi decide di denunciare le violenze subite.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 376



Consiglio Regionale della Campania

Con la presente legge, la Regione Campania intende:

- o passare da un paradigma incentrato sulla debolezza, che vede le donne vittime di violenza unicamente come soggetti deboli da tutelare, ad uno incentrato sul concetto di empowerment delle donne e valorizzazione delle loro capacità, in un'ottica di promozione e protezione dei diritti umani e della dignità di cui le donne sono portatrici. In tal senso il presente testo considera la condizione di "debolezza" come una situazione di "vulnerabilità" soltanto temporanea. Si tratta di un approccio che punta sull'autodeterminazione delle donne col quale la Regione intende mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista economico oltre che culturale e politico;
- o mira a promuovere l'indipendenza lavorativa ed economica come strumento per contrastare la fragilità sociale delle donne e a favorire, nei limiti del proprio ambito di intervento, l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, offrendo loro un percorso personalizzato di sostegno ed orientamento, finalizzato all'acquisizione o ri-acquisizione dell'autonomia personale.

Per il reinserimento socio-lavorativo delle donne che vivono una condizione di vulnerabilità temporanea e non sono autonome dal punto di vista economico, sono previsti percorsi di accompagnamento all'inserimento nel mercato del lavoro che consentano alle donne vittime di violenza un accesso facilitato al servizio per il lavoro (Centro per l'Impiego, Agenzie per il Lavoro, ecc.), per orientare e sostenere la donna nel proprio progetto individuale, con l'obiettivo di incrociare le capacità personali e le esigenze produttive territoriali.

A tal fine la Regione individua il tirocinio quale strumento per supportare l'inserimento lavorativo delle persone e per sostenere le loro scelte professionali.

Il tirocinio è un'esperienza temporanea di formazione e lavoro a cui possono accedere tutte le persone in età lavorativa. Esso si svolge presso un'azienda privata o pubblica e costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di una specifica professionalità; esso non costituisce rapporto di lavoro e va sempre inteso come esperienza di orientamento alla scelta professionale.

La materia del tirocinio è attualmente disciplinata dalle "Linee guida" emanate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 24 gennaio 2013, che, in attuazione dell'art.34, L. n.92/12, definiscono gli standard minimi in relazione alla durata, alle tipologie esistenti e alle relative modalità da rispettare per l'attivazione di un tirocinio, conferendo alle Regioni l'obbligo di uniformarsi a tali principi e la facoltà di fissare condizioni di maggior tutela.

La Regione Campania, con DGR 243/2013, ha provveduto all'adeguamento della propria norma, approvando le modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro".



Consiglio Regionale della Campania

Con questa legge si intende inoltre accendere i riflettori ed intervenire su un'altra piaga sociale rappresentata dai figli delle donne vittime di femminicidio: secondo i dati della rete "Dire" dei centri antiviolenza, sono stati oltre 1600, dal 2000 a oggi, i figli rimasti orfani e nel solo 2015 si sono registrati 118 orfani in più rispetto al 2014. La loro è una condizione che rasenta la follia umana e sociale: spesso sono testimoni dell'omicidio della madre, altrettanto spesso assistono anche al suicidio o al tentato suicidio del padre. Quasi sempre il padre viene arrestato e condannato, con conseguente perdita della patria potestà. Di questi bambini nessuno si preoccupa: terminato il clamore dell'attualità, che comunque si occupa solo dell'evento delittuoso, e quindi riguarda la coppia e le sue interrelazioni, è rarissimo che sui mezzi di comunicazione si faccia riferimento alla loro vita futura.

Le autorità competenti a trattare questi casi sono i Tribunali per i minorenni. Nella maggioranza dei casi, i minorenni sono affidati ai parenti più prossimi, quasi sempre i nonni, in prevalenza materni, ma dipende da caso a caso. I nonni materni, infatti, sono anche i genitori che hanno perso una figlia in modo drammatico e non sempre, comprensibilmente, sono nelle condizioni di poter garantire una linea educativa tale da evitare ogni forma di alienazione genitoriale verso il padre del bambino, benché colpevole di un atroce delitto, ma pur sempre padre. Altre volte i nonni non riescono ad offrire un sostegno psicologico per l'elaborazione del lutto ed hanno grandi difficoltà a sostenere la capacità dei bambini di far fronte in maniera positiva ad eventi così traumatici. Altro problema di non poco conto è quello economico. I bambini si trovano privi di ogni supporto economico che prima del delitto era assicurato dai redditi dei due genitori: alla loro morte o, quanto meno, alla detenzione del padre, essi perdono ogni sostegno per la loro crescita. Spesso, troppo spesso l'affido ai nonni comporta la condivisione di una condizione economica fragile, talvolta al limite della povertà.

Per i figli delle vittime di reati di violenza di genere la Regione vuole garantire un sostegno, per quanto concerne sia il supporto psicologico sia quello economico, a partire dalla formazione scolastico-universitaria - come avviene già per i figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro - e, se maggiorenni, percorsi di accompagnamento all'inserimento nel mercato del lavoro.

L'obiettivo primario della presente legge è dunque quello di accrescere la sicurezza e il benessere delle donne vittime di violenza e dei loro figli, ma, poiché si ritiene che tale fenomeno non costituisca un "problema delle donne", per un'efficace azione di contrasto occorre ampliare la visione del fenomeno. A tal fine, la Regione vuole porre particolare attenzione anche al tema del recupero degli autori di violenza di genere, come indicato, peraltro, dalla Convenzione di Istanbul, che all'articolo 16 stabilisce la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini responsabili di violenza.

La matrice della violenza contro le donne può essere rintracciata ancor oggi nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e donne. E la stessa Dichiarazione adottata dall'Assemblea Generale Onu parla di violenza contro le donne come di "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". La recente letteratura scientifica internazionale in materia ha descritto sempre più la violenza sulle donne come la manifestazione dell'incapacità maschile di accettare e riconoscere l'autonomia e la libertà delle donne di autodeterminarsi.



Consiglio Regionale della Campania

Pertanto appare evidente la necessità di realizzare, all'interno di azioni di sistema volte al contrasto della violenza contro le donne, interventi di prevenzione dei comportamenti violenti e di attivare interventi formativi per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di tali atti, prevedendo in particolare collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero dei maltrattanti e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime. La promozione di tali sinergie potrà essere formalizzata con i consueti strumenti istituzionali, ossia accordi e protocolli territoriali, che prevedano le procedure di concertazione e condivisione dei contenuti e la valutazione dell'efficacia delle misure da intraprendere.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

Agli oneri per l'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno 2016, mediante uno stanziamento pari ad € 200.000,00 a valere sulla Missione 12 - Programma 7 - Titolo 1, con un prelevamento del medesimo importo dalla Missione 20 "Fondi di accantonamento", del Programma 1 "Fondo di Riserva", Titolo1 del Bilancio 2016. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

Finalità

1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. La Regione opera per garantire alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, assistenza psicofisica e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica.
3. La Regione, in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale n. 2/2011 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 11/2007 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), intende promuovere misure concrete per contrastare le difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, finalizzate all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale.
4. La Regione riconosce che, nei percorsi per l'autonomia personale delle donne vittime di violenza e dei figli delle vittime di reati di violenza di genere, se maggiorenni, il lavoro rappresenta non soltanto uno strumento per partecipare pienamente alla vita sociale, ma anche un mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.
5. La Regione intende collocare, nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere, anche la realizzazione di programmi di intervento per il recupero degli autori di violenza che devono svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Destinatari

1. Le azioni e gli interventi contenuti nelle presente Legge sono rivolti alle donne italiane e straniere residenti in Campania vittime di qualsiasi forma di maltrattamento e violenza, in particolare di violenza domestica, ai figli delle vittime di reati di violenza di genere, individuati secondo i criteri previsti dall'articolo 3 e agli autori di violenza di genere di cui all'articolo 7.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Modalità e criteri di individuazione dei destinatari

1. L'individuazione delle donne destinatarie degli interventi di cui all'art. 5 avviene sulla base di una valutazione che ha come requisiti di accesso:
 - a) la residenza in Regione Campania, sia alla data di presentazione della domanda sia nel momento in cui è stata subita la violenza;
 - b) l'instaurazione di un procedimento penale per un reato di violenza, consumato o tentato sul territorio italiano, di cui la richiedente è parte offesa;
 - c) l'attuazione di una presa in carico presso i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, previste dall' art. 3 della legge regionale n. 2/2011.
2. Costituiscono criteri preferenziali:
 - a) la presenza di figli minori e/o diversamente abili
 - b) le condizioni sociosanitarie delle vittime
 - c) la situazione lavorativa e i carichi familiari al momento della presentazione della domanda
 - d) la motivazione e disponibilità ad accettare una situazione di allontanamento-protezione e le condizioni del progetto di tirocinio.
2. Hanno diritto ad accedere agli interventi di cui all'articolo 5 i figli delle vittime di reati di violenza di genere, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) status di figlio di un genitore deceduto a seguito di reati di violenza di genere;
 - b) età non superiore a venticinque anni;
 - c) madre residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della Regione Campania;
 - d) stato di disoccupazione involontario.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Competenze della Regione

1. La Regione favorisce l'attività di informazione, di prevenzione, di tutela, di solidarietà e di sostegno alle vittime della violenza e ai loro figli, nonché di percorsi di elaborazione culturale, di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne.
2. La Regione sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, e delle case di accoglienza per donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, di cui alla L.R. n. 02/2011. I primi svolgono attività quali: accoglienza personale, consulenza psicologica, assistenza e consulenza legale, orientamento e accompagnamento al lavoro. Le seconde sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività: accoglienza ed ospitalità; assistenza e consulenza legale; consulenza psicologica; gruppi di auto-aiuto e orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.
3. La Regione sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e dei servizi di formazione affinché assicurino l'inserimento o il reinserimento dei figli delle vittime di violenza di genere, se minorenni, in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e sostengano il bambino nel percorso scolastico e formativi.
4. La Regione coinvolge direttamente i Centri antiviolenza e le case di accoglienza per donne maltrattate nel coordinamento della gestione dei tirocini destinati alle donne vittime di violenza ed ai figli delle vittime di reati di violenza, se maggiorenni, previsti per favorire il loro inserimento lavorativo.
5. La Regione sensibilizza il sistema dei Centri per l'Impiego (Cpi), le reti territoriali dei servizi di formazione e dei servizi per il lavoro e le associazioni datoriali affinché sostengano i progetti di inclusione ed inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e dei figli delle vittime di reati di violenza di genere, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini per favorire la capacità dei suddetti destinatari di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
6. La Regione sostiene e potenzia la sperimentazione e la diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Interventi

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione:
 - a. promuove l'attuazione di protocolli di intesa tra Enti pubblici, Forze dell'Ordine, Autorità giudiziaria, Centri antiviolenza ed altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza in coerenza con i principi della presente legge, per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura;
 - b. favorisce – attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi tra le reti territoriali interistituzionali dei servizi scolastici, educativi e formativi - interventi a tutela dei figli delle donne vittime di violenza, se minori, per assicurargli sostegno economico per il completamento del percorso scolastico e formativo, attraverso un fondo di solidarietà da istituire secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 4) della presente Legge;
 - c. assicura, su loro richiesta, ad ogni donna vittima di violenza e ai figli delle vittime di reati di violenza di genere, se maggiorenni, un percorso personalizzato al fine di agevolare l'inserimento lavorativo, di sperimentare dispositivi di orientamento modulati sulla base delle caratteristiche personali e di sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento;
 - d. individua, per l'efficacia degli strumenti attivi e per il target, il tirocinio quale strumento per offrire ai destinatari della presente legge una opportunità temporanea per inserirsi nel mondo del lavoro, per sperimentare forme di relazioni con gli altri colleghi e superiori, per acquisire consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie competenze, ma, al contempo, per misurarsi con i propri limiti in un contesto "protetto" e "monitorato";
 - e. detta indirizzi affinché i progetti di inclusione ed inserimento lavorativo dei destinatari della presente legge siano sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini, articolati e modulati in modo da favorire la capacità degli stessi di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando le loro specifiche competenze e le esperienze pregresse;
 - f. assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso un fondo di solidarietà da istituire secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 4) della presente Legge;
 - g. favorisce la realizzazione di interventi specifici di trattamento per gli autori di reato come previsto dall'articolo 7;



Consiglio Regionale della Campania

- h. predisporre, ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, azioni integrate per il contrasto alla violenza di genere, che prevedano il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy coinvolte.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Istituzione Tavolo interassessorile

1. La Regione istituisce il tavolo interassessorile al fine di favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza e dei figli delle vittime di reati di violenza di genere e assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni.
2. Il tavolo interassessorile è presieduto dall'Assessore alle Pari opportunità, o suo delegato, e dagli Assessori (o loro delegati) con competenze in materia di:
 - a) politiche del lavoro
 - b) politiche per la formazione
 - c) politiche sociali e per l'istruzione
 - d) politiche di bilancio
 - e) politiche europee
3. Partecipano al tavolo interassessorile il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza e il Garante regionale dei detenuti.
4. Il tavolo interassessorile:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed agli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle misure per gli inserimenti socio-lavorativi dei destinatari della presente legge e agli interventi per garantire adeguata assistenza economica.
 - b) assicura l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi e delle azioni di cui al precedente articolo 5.
 - c) Ha sede presso la Direzione Generale competente, che assicura il supporto alle attività attraverso la propria struttura amministrativa regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di prevenire o almeno limitare la recidiva del reato e le conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo così l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.
2. Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti di cui al comma 1 sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e, se del caso, devono essere stabiliti ed attuati escludendo qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore della violenza e la vittima.
3. Gli interventi previsti al comma 1 possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato e sono diretti ad una netta assunzione di responsabilità della violenza, ad una presa di coscienza delle ragioni alla base della stessa e al riconoscimento del suo disvalore, etico e morale.
4. I servizi - pubblici e privati - che individuano i soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono:
 - a) le istituzioni competenti per l'ordine pubblico (forze dell'ordine, Questura, in caso di ammonimento, e Uffici territoriali di Governo);
 - b) il sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria (tribunali, magistrati di sorveglianza, uffici di esecuzione penale esterna);
 - c) i servizi socio sanitari (amministrazione regionale, provinciale e comunale, strutture di accoglienza e di tutela dei minori - Asl, Servizi per le tossicodipendenze, consultori);
 - d) gli ordini professionali (avvocati, medici, psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e counsellors)
 - e) gli operatori competenti nell'ambito del privato sociale per il reinserimento delle donne vittime di violenza (organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 14 della Legge Regionale n. 11/2007)



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 2016, con uno stanziamento pari ad € 200.000,00 a valere sulla Missione 12 - Programma 7 - Titolo 1, mediante prelevamento del medesimo importo dalla Missione 20 "Fondi di accantonamento", del Programma 1 "Fondo di Riserva", Titolo1 del Bilancio 2016.

A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.